



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(ORIGINALE)**

**ISCRITTA AL N. 89 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 20 NOVEMBRE 2009.**

**OGGETTO: G.D.P. DI MOLFETTA – CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI  
MOLFETTA NEL GIUDIZIO INSTAURATO DALLA ASL BA C/ DE STENA  
COSIMO + 2 – TRIBUNALE DI MOLFETTA CITAZIONE AD ISTANZA  
DELLA SIG.RA GADALETA LAURA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI  
A CAUSA DI CANI RANDAGI.**

**EMESSA AI SENSI**

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.03.2009 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **01 dicembre 2009** al **16 dicembre 2009**

## IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 12.10.2009 con prot. n. 59093, è stato notificato all'Ente l'atto di citazione in giudizio all'udienza del 20 gennaio 2010 dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta promosso dalla ASL BA che chiama in causa il Comune di Molfetta quale terzo interessato al giudizio originariamente introdotto dal Sig. De Stena Cosimo contro l'ASL ritenuta responsabile dei danni (quantificati in € 2.804,51) subiti il giorno 06.06.2009 alle ore 12,30 dall'autovettura di proprietà parcheggiata in Via degli Scalpellini lotto F7 Zona Industriale, danneggiata da un branco di cani che si portavano sotto la stessa nel tentativo di catturare un gatto;
- la ridetta citazione è anche nei confronti del Sig. De Stena Cosimo e della Fondiaria SAI S.p.A..
  
- in data 16.10.2009 con prot. n. 82, è stato notificato all'Ente l'atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Molfetta per l'udienza del 01.02.2010, con il quale la Sig.ra Gadaleta Laura ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità solidale ex art. 2043 del Comune di Molfetta e della ASL di Bari per l'evento dannoso che l'ha vista coinvolta, verificatosi il giorno 18.10.2008 quando, all'altezza del civico 31 della locale Via Giovinazzo, cadendo si procurava lesioni per schivare l'aggressione di un cane randagio;
- per l'effetto, ha chiesto al suddetto giudice di condannare i convenuti in solido o in via esclusiva al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 24.890,94 oltre spese, diritti ed onorari di causa.

Ritenuto che vada esclusa la responsabilità dell'Ente in tema di randagismo, secondo un recente orientamento della giurisprudenza (sent. 8137 del 29.01-03.04.2009 della III Sezione della Cassazione Civile) che ha statuito la responsabilità dell'ASL, non del Comune, con riferimento all'art. 6 della Legge Regionale della Puglia n. 12 del 03 aprile 1995, orientamento fatto proprio dal giudice di merito (vedasi sent. n. 253 del 24.04.2009 del G.d.P. di Molfetta).

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all’art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall’Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Visto l’art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall’art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

### **PROPONE**

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell’U.A. Affari Legali, di resistere avverso il giudizi promossi dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dalla ASL BA e dinanzi al Tribunale di Molfetta dalla Sig.ra Gadaleta Laura, come meglio sopra specificati;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Pasquale la Forgia**

---

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l’intero contenuto,

Vista la nota sindacale prot. 66141 del 23.11.2009 contenente l’indicazione del rappresentante e difensore dell’Ente nella persona dell’Avv. Alessandro Capursi, già difensore della P.A. in altro giudizio in tema di randagismo (con esito positivo),

### **DETERMINA**

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di conferire l’incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all’Avv. Alessandro Capursi, con studio in Molfetta, alla Via Q. Sella n. 13, per la rappresentanza e difesa dell’Ente nei giudizi civili instaurati dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dalla ASL BA2 per chiamata in causa di terzo nei confronti del

Comune di Molfetta e dinanzi al Tribunale di Molfetta dalla Sig.ra Gadaleta Laura, meglio descritti in premessa.

- 2) Il suddetto mandato è da intendersi unico e cumulativo per i due contenziosi affidati, con parcella che sarà parametrata secondo la convenzione d'incarico.
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giuntale n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine dei giudizi copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.

**Il Dirigente Settore AA.GG.  
Dott. Domenico Corrieri**